

REGOLAMENTO  
PER IL  
FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

*[Handwritten signature]*

## Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Ente, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri comunali. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dallo statuto e dal presente regolamento.

Il Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficacia dell'azione amministrativa.

Le decisioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai principi di legalità e nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale.

### Art. 2 Norme di riferimento

Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le attività del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite dallo statuto e in modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un nuovo regolamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

### Art. 3 Interpretazione del regolamento

*M. G. M.*

Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento debbono essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le disposizioni richiamate al precedente articolo 2.

Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione dei punti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula del Consiglio comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la discussione risulta immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei casi seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica e sottoporre e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

Se nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il voto dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione viene deferita al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non possono essere ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

## Capo II LE ADUNANZE

### Art. 4 Sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede del Consiglio, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per il Segretario e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e per i componenti la Giunta.

In questa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, lo spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro funzione, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente designati dal Presidente.

Le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre  
stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in  
quanto le persone delle quali  
l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni  
del giorno.

del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire  
del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede  
sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso  
inaccessibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da  
fattori sociali che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio  
se si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che  
impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.  
Se si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre  
avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede  
il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno, 24 ore prima  
dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri  
luoghi.

Se si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera

Art. 5  
Pubblicità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio  
pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno  
astendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o  
disapprovazione.

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono  
esaminati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul  
comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono  
la riservatezza delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.  
I argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno

Sedute  
Segrete

Se nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte  
questioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il  
Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta  
di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il  
trasferimento della seduta segreta per continuare il dibattito.

Le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del  
Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il  
Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, tutti vincolati al segreto

In G. M.



Art. 6  
Adunanze "aperte"

in presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Le adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di interesse popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate a discutere.

In particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione di opinioni, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il proprio contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate per deliberare su nodi od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dall'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Capo III  
I CONSIGLIERI

Art. 7  
Mandato elettivo

Le attribuzioni, i doveri, la durata in carica, la loro entrata e durata in carica, il numero dei consiglieri, il contributo tributario al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono disciplinate dal regolamento, con le specificazioni previste dallo statuto.

I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica al momento della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.

Il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o sottocommissioni fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei doveri i consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi pubblicamente dal Consiglio.

Il Consiglio comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore delle deliberazioni e provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il

*Handwritten signature*

essere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia  
primo prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto  
chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

caso in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato  
collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi  
essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con  
segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del  
essere indicato dai relativi gruppi.

#### Art. 8

##### Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

Dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati  
con le specificazioni previste dallo statuto.

La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza  
dalle funzioni consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le  
cause previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta  
immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione  
del Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le  
giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide  
definitivamente.

Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione,  
convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni  
concernenti.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella  
seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento  
dell'assenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.

La rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che  
successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio

In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il  
Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere  
sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale

#### Art. 9

##### Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo  
della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto.  
Hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa  
proponendo sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto  
con la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle

*Handwritten signature*

deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di esame e di un dibattito generale.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge dallo statuto.

Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle altre istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.

Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso concesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

L'esercizio dei diritti dei consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi saranno regolati da apposito regolamento.

#### Capo IV GLI ORGANI CONSILIARI

##### Art.10 I gruppi consiliari

Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.

La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire qualsiasi altro risultato utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

La costituzione dei gruppi consiliari e le attribuzioni e il funzionamento della Conferenza dei Capi gruppo saranno disciplinati da apposito regolamento.

##### Art. 11 Commissioni consiliari

*Handwritten signature or initials.*

Il Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto, per la sua durata in carica, può costituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze e determinando le loro attribuzioni, la composizione numerica con designazione, aditizia, nella prima convocazione, successiva a quella della presentazione della Giunta.

Ogni Commissione permanente è presieduta dal Presidente della Commissione o, in sua delega, dal Vice Presidente della Commissione, eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale attualmente assegnato all'Ufficio del Presidente del Consiglio o un munito dipendente designato dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effetto dei suoi deliberamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti di natura attinente all'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riunire l'Assemblea Consiliare.

Il Consiglio Comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza cittadina, compiti tra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Come previsto dal primo comma, il Consiglio Comunale può, per l'esecuzione delle proprie funzioni, nominare Commissioni Consultive composte a trascorrere senza vincoli sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinati di apposito regolamento.

### Art. 12

#### Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne dirige le attività e ne assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.

Il Presidente concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Tiene e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e il voto, definendo l'ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, obiettività e difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

## Art. 13

### Attribuzioni e poteri

- Il Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio e delle Commissioni. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le seguenti:
- 1. provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori;
  - 2. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni, ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di sospendere e sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza;
  - 3. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore ai sensi di quanto di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio;
  - 4. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei servizi previsti dalle norme di Legge o di Regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai Responsabili dei Servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio;
  - 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari approvato con atto consiliare n. 11 del 08/05/1990 positivamente riconfermato (C.C.R.F.C.) nella seduta del 06/06/1996 con decisione n. 7873/7342.

## Capo V

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

## Art. 14

### Convocazione

- 1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente Regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, come la prima



Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente  
previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.

in assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione  
che ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo  
quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per

azioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha  
il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista  
al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto  
del Presidente.

La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e  
dal regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del  
data dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai  
consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni  
dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono  
indicate le ore di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto  
che si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna  
giornata con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.  
Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in  
adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti  
previsti dalla legge e dallo statuto.

In tutti i casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in  
adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia  
richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza  
deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o  
straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione  
del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è  
convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai  
richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono  
urgente la riunione.

#### Art. 15 Ordine del giorno

Al momento dell'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno  
contenente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e  
precise consentendo di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.

Quando specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti  
sono trattati in seduta pubblica.

La competenza delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli  
amministratori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali.

*Handwritten signature*

le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

L'elenco di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che viene alla Segreteria Comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, il quale, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro documento inerente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, salvo in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

Quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso di convocazione sarà affisso all'Albo Pretorio e copi sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dallo Statuto.

#### Art. 16

##### Termini di consegna

L'avviso di convocazione per le adunanze non urgenti, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla casa dei Consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.

Per le adunanze urgenti la consegna dell'avviso, con gli elenchi degli affari da discutere iscritti all'ordine del giorno, può essere effettuata anche 24 ore prima, ma in ogni caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, può essere differita al giorno seguente.

Il termine di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per i quali è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della

La sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria e non comporta comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dall'articolo 27.

Quando, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze urgenti e non urgenti argomenti non previsti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore



della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

Il rinvio dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno devono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.

La ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

#### Art. 17 Pubblicazione

l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze urgenti e non urgenti è pubblicato all'Albo Pretorio nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.

Ente nei termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria Comunale:

- Al Sindaco e agli Assessori
- All'Assessorato Regionale Enti Locali
- Al Comitato Regionale di Controllo
- Alla Prefettura
- Alle Forze dell'Ordine
- Al Difensore Civico
- Agli Uffici e agli Organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti

L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

#### Art. 18 Deposito degli atti

Gli avvisi relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini nelle modalità dell'art.16, comma 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate in urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza. Il Presidente può chiedere che il Segretario organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

La proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata all'ordine del giorno e se non sarà depositata, entro i termini di cui al primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove necessaria, l'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della Legge 08/06/1990, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle deliberazioni e nei relativi allegati.

Prima dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella segreteria dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza contestazione.

Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di Previsione, del Programma Operativo Pubblico, del Conto Consuntivo e degli altri argomenti per i quali è prevista una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Consiglieri assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene fornita copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

#### Capo IV LE ADUNANZE

##### Art. 19 Validità delle adunanze

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in

caso nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è verificata la mancanza del numero legale, con il medesimo ordine del giorno e con ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, per via verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.

La seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni con l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, fatti salvi solo i casi in cui una

norma di legge prescrive una speciale maggioranza per l'approvazione  
delle deliberazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.  
La riunione non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di  
in ritardo dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti  
è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i  
risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente  
il numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quanto  
risultato non raggiunto e nelle more può disporre adempimenti o  
azioni per i quali non sono previste votazioni.  
In cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o  
ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constata il  
della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente  
il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della

Se l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri  
per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento  
della votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentano  
per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario  
il quale ne darà atto nel verbale.  
Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri  
incompletamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, dispone la ripetizione  
dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è  
inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea  
della riunione, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un  
appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è  
inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art.30 della Legge 9/86.  
Se il numero dei presenti è superiore a quello prescritto, il Presidente  
fa prendere atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri  
presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

#### Art. 20

#### Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del  
Consiglio Comunale. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini  
prescritti per quelle dei Consiglieri.

Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono  
partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazioni e diritto  
di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le  
proposte dell'Esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in  
discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e  
le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto

Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

Il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece l'Assessore incaricato intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta deve essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

#### Art. 21

##### La partecipazione del Segretario

Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per chiarimenti e informazioni al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende deliberare una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il suo parere in sede istruttoria.

In caso di impedimento o di astensione prevista dalla Legge, può essere sostituito dal Vice Segretario all'uopo autorizzato.

Il Segretario può essere convocato alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i Funzionari Comunali o Consulenti Esterni per effettuare le interrogazioni e per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

#### Capo VII

##### DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

#### Art. 22

##### Comportamento dei Consiglieri

La discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere pareri, commenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame. Il diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle attività personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della moderazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere pareri che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi stabiliti nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a

desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.

6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

#### Art. 23

#### Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

#### Art. 24

#### Svoglimento della discussione

terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 23 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

## Art. 25

### Questioni pregiudiziali e sospensive

Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

*Handwritten signature*



Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra adunanza.

Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Alle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### Art. 26

##### Mozione d'ordine e fatto personale

durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse dalle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

Rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha intaccato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

Quando nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione di inchiesta e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

#### Art. 27

##### Termine dell'adunanza

Il giorno, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei gruppi e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che

*King Dey*



ossano i termini dei vari adempimenti. Alla apposita conferenza dei Capigruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario Comunale.

Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

Al termine della trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

In caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente fissata ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, con i Capigruppo presenti, stabilisce l'ora o il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo preliminarmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente articolo 16.

In caso in cui i lavori consiliari vengono aggiornati ad altra data, è necessario che venga fatta comunicazione, mediante avviso di convocazione della seduta consiliare, ai Consiglieri assenti e nelle sedute urgenti almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza con l'unica eccezione dell'ipotesi prevista nell'art. 30 comma 3 della Legge Regionale 9/86.

## Capo VIII LE DELIBERAZIONI

### Art. 28 Redazione del verbale

Il verbale sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.

La redazione è curata secondo quanto stabilito dallo Statuto dal Segretario Comunale che può avvalersi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale a esso designato.

Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è stata a scrutinio segreto.

Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente sono riportati esprimendo con la chiarezza o la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il testo scritto leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario.

sono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche

eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono  
essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso  
l'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene

verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della  
discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone,  
nei casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

#### Art. 29

#### Approvazione del verbale

verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal  
segretario comunale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati,  
sono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e  
messi a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio  
segreteria.

verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza.  
All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano  
osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per  
approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati  
unanimità.

Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del  
verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni.  
Le richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia  
rettificato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di  
integrazioni altrui.

Per formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella  
discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per  
ascere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di  
avvenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà  
può parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non  
più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata  
mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale  
alla richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si  
effettua la rettifica.

*Rettifiche  
Verbali*  
*N. M. Oster*

Art 30  
Le votazioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

e) Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la

*[Handwritten signature]*

discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

### Art. 31 Forme di votazioni

1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata di seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

2) Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3) I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria.

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.

d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso

*~ Jdu*

ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

- e) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
- f) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

#### Art. 32

#### Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo in casi in cui la Legge prescrive una maggioranza speciale.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

#### Capo IX NORME FINALI

#### Art. 33

## CAPITOLO IV GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 10 I gruppi consiliari
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Il Presidente del Consiglio
- Art. 13 Attribuzioni e poteri

## CAPITOLO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 14 Convocazione
- Art. 15 Ordine del giorno
- Art. 16 Termini di consegna
- Art. 17 Pubblicazione
- Art. 18 Deposito degli atti

## CAPITOLO VI LE ADUNANZE

- Art. 19 Validità delle adunanze
- Art. 20 Partecipazione del Sindaco
- Art. 21 Partecipazione del Segretario

## CAPITOLO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 22 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 23 Ordine della discussione
- Art. 24 Svolgimento della discussione
- Art. 25 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 26 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 27 Termine dell'adunanza

## CAPITOLO VIII LE DELIBERAZIONI

- Art. 28 Redazione del verbale
- Art. 29 Approvazione del verbale
- Art. 30 Le votazioni
- Art. 31 Forme di votazione
- Art. 32 Esito delle votazioni

## CAPITOLO IX NORME FINALI

- Art. 33 Diffusione
- Art. 34 Entrata in vigore

*Indy*



## Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

## Articolo 34 Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

## INDICE

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Interpretazione del regolamento

### CAPITOLO II LE ADUNANZE

- Art. 4 Sede delle adunanze
- Art. 5 Pubblicità delle sedute
- Art. 6 Adunanze aperte

### CAPITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 Mandato elettivo
- Art. 8 Dimissioni, decadenza ecc
- Art. 9 Diritti dei Consiglieri

Her

In Oly